



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

Deliberazione n. 92

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

Oggetto: **REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016**

L'anno 2021, il giorno 20 del mese di Dicembre alle ore 19:00, in Russi, presso la Residenza Comunale e nell'apposita sala delle adunanze, previa convocazione effettuata nei modi di rito a tutti i Consiglieri, si è adunato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il Consigliere Marcella Rossi

Assiste il Segretario Paolo Cantagalli, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Su invito del Presidente il Segretario procede all'appello e risultano presenti:

COGNOME E NOME	CARICA	(P) PRESENTE (A) ASSENTE (G) GIUSTIFICATO	SCRUTATORE
PALLI VALENTINA	SINDACO	P	
SAPORETTI LUCIA	CONSIGLIERE	P	
PLAZZI FILIPPO	CONSIGLIERE ANZIANO	P	
SILVESTRONI IRENE	CONSIGLIERE	P	
FOLAGHI FAUSTO	CONSIGLIERE	P	X
VITALI ROBERTO	CONSIGLIERE	P	
PATUELLI NICOLO'	CONSIGLIERE	P	
ROSSI MARCELLA	PRESIDENTE	P	
BASSI GIANNA	CONSIGLIERE	P	X
SAMORI' MARTINA	CONSIGLIERE	P	
UGOLINI DONATELLA	CONSIGLIERE	P	
LIVERANI ANNA	CONSIGLIERE	P	
FLAMIGNI ANDREA	CONSIGLIERE	A	
MAZZOLI MARTINO	CONSIGLIERE	A	
CELLINI ANGELO	CONSIGLIERE	P	
ZANNONI GIANLUCA	CONSIGLIERE	P	
FABRIZIO NICOLA	CONSIGLIERE	P	X

Presenti n° 15 Assenti n° 2

Il Presidente, dato atto che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.

Il Presidente nomina scrutatori i Consiglieri come riportato sopra.
Per la trattazione del presente oggetto, la seduta è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, ad oggetto Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), il quale ha riformato la materia delle società a partecipazione pubblica, fissando le condizioni per l'acquisizione o il mantenimento delle stesse ed obbligando le amministrazioni titolari ad effettuare periodicamente la revisione delle partecipate al fine di verificare le condizioni di detenibilità;

Richiamato in particolare:

- a) l'articolo 24 del TUSP, il quale ha previsto una revisione straordinaria delle partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016 (data in entrata in vigore del decreto) da effettuarsi entro il 30 settembre 2017;
- b) l'articolo 20 del TUSP, il quale prevede in capo alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare annualmente un'analisi dell'assetto complessivo delle società a partecipazione pubblica diretta o indiretta al fine di predisporre, ove ne ricorrano i presupposti, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

Tenuto conto che la revisione periodica delle partecipazioni deve comportare l'adozione del piano di razionalizzazione qualora si rilevino, ai sensi del comma 2 dell'articolo 20:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di attività ammesse dagli articoli 4 e 26 del TUSP;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro. Fino al 31/12/2018 tale requisito è dimezzato a 500.000 euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite;

Ricordato che la revisione periodica delle partecipazioni deve essere effettuata, ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, entro il 31 dicembre dell'esercizio e che, in sede di prima applicazione, ai sensi del comma 11 dell'articolo 26, alla razionalizzazione periodica si procede a partire dal 2018, con riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 51 in data 28/09/2017, con la quale è stato approvato il piano straordinario di razionalizzazione delle società partecipate alla data del 23 settembre 2016;

Ricordato che in tale piano si prevedeva il mantenimento di tutte le società del Comune di Russi ad eccezione de La Romagnola Promotion s.r.l. e Stepra Soc. Cons. a r.l. poste in liquidazione prima della data del 23/09/2016;

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 65 del 21/12/2020 ad oggetto "REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2019 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016" con la quale si dava atto che non vi fossero interventi di razionalizzazione da adottare;

Ritenuto necessario provvedere alla ricognizione delle società partecipate detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai fini dell'eventuale adozione del piano di razionalizzazione periodica di cui

all'art. 20 del TUSP;

Viste le linee guida sulla revisione periodica delle partecipazioni predisposte dal Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, di concerto con la Corte dei conti, con allegato format per la revisione;

Ricordato che:

- rientrano nel perimetro di applicazione del piano le società a partecipazione pubblica diretta ed indiretta, anche non totalitaria,
- si considera indiretta la partecipazione detenuta dall'amministrazione per il tramite di società o di altri organismi soggetti al controllo da parte di una singola amministrazione o di più amministrazioni pubbliche congiuntamente;
- non sono oggetto di revisione le partecipazioni in organismi non aventi natura societaria, come gli enti strumentali, le fondazioni, i consorzi, le istituzioni, ecc.

Considerato che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP;

Tenuto conto che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito dai servizi ed uffici comunali competenti, secondo le direttive impartite dalla Giunta comunale;

Vista la ricognizione delle partecipazioni detenute alla data del 31/12/2020 che si allega al presente provvedimento sotto la lettera a) quale parte integrante e sostanziale, dalla quale emerge che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;

Dato atto che è stata altresì convocata la "1^ Commissione Consiliare Finanze – Tributi – Attività Produttive" con lettera prot. n. 16228 del 09/12/2021, in data 13/12/2021 per l'illustrazione del presente atto;

Visto il parere favorevole espresso dal Revisore Unico dei Conti in data 17/12/2021, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità tecnica;

Preso atto del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267 /2000, espresso dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari in ordine alla regolarità contabile;

Visto il d.lgs. 267/2000;

Visto il d.lgs. 165/2001;

Visto lo Statuto comunale;

Visto il vigente regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Con votazione, resa in forma palese, dal seguente esito: presenti n. 15, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Zannoni, Fabrizio), astenuti n. 1 (Cellini);

DELIBERA

per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente riportati:

1. di approvare la revisione periodica delle partecipazioni detenute alla data del 31 dicembre 2020, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, che si allega al presente provvedimento sotto la lettera A) quale parte integrante e sostanziale;
2. di dichiarare che non vi sono interventi di razionalizzazione da adottare;
3. di comunicare il presente provvedimento alla Sezione regionale di Controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 20, comma 3 del TUSP;
4. di comunicare il presente provvedimento al Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del tesoro, tramite il Portale Partecipazioni, ai sensi dell'art. 20, comma 3, del TUSP, secondo le modalità stabilite ai sensi del DM 25 gennaio 2015;
5. di trasmettere il presente provvedimento a tutte le società partecipate dirette;
6. di dichiarare il presente provvedimento, con separata palese votazione dal seguente esito: presenti n. 15, favorevoli n. 12, contrari n. 2 (Zannoni, Fabrizio), astenuti n. 1 (Cellini); immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, c.4, D.Lgs. n. 267 /2000;



COMUNE di RUSSI

Provincia di Ravenna

PARERE CONTABILE

Oggetto: REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016

Ai sensi e per gli effetti del 1° Comma dell'Art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e del 1° Comma dell'Art. 4 del Regolamento di Contabilità del Comune di Russi in merito al provvedimento in oggetto:

si esprime parere Favorevole di regolarità contabile, sulla proposta di deliberazione in oggetto.

**IL RESPONSABILE
DELL'AREA SERVIZI FINANZIARI**

Firmato Digitalmente

Omar Laghi

Russi, 20/12/2021

Letto approvato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

Marcella Rossi
Firmato digitalmente

IL SEGRETARIO

Paolo Cantagalli
Firmato digitalmente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il documento:

Oggetto:	REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI AL 31/12/2020 AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016
Numero:	92
Data:	20/12/2021

è stato pubblicato in elenco all'Albo Pretorio on-line per 15 giorni consecutivi, dal 10/02/2022 al 25/02/2022.

Registro di Albo Pretorio n.: 119

Li, 17/05/2022

Il Responsabile
Matteo Montalti